



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV Civile

DECRETO

EX ART. 14 TERDECIES L. N. 3/2012

Il Giudice,

letto il ricorso *ex art. 14 terdecies* della L. n. 3/2012 depositato in data 17.4.2023 da _____, per mezzo del quale è stato chiesto che i crediti non integralmente soddisfatti in seno alla procedura di liquidazione del patrimonio n. _____ siano dichiarati inesigibili nei suoi confronti;

visto il proprio decreto depositato in data 27.4.2023;

rilevato che il Liquidatore ha documentato di aver comunicato ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti il ricorso ed il decreto succitati;

visti gli atti della procedura di liquidazione del patrimonio n. _____, il cui fascicolo è stato acquisito *ex officio*;

letta la relazione del Liquidatore del 2.6.2023;

preso atto dei certificati dei carichi pendenti e del Casellario Giudiziale intestati al ricorrente e acquisiti *ex officio*;

ritenuta la tempestività del ricorso, posto che la procedura di liquidazione del patrimonio n. _____ è stata dichiarata chiusa con decreto depositato in data 7.6.2022 ;

ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14 *terdecies*, comma I, della L. n. 3/2012 posto che, come emerge dagli atti e dai documenti complessivamente acquisiti, risulta che:

- il debitore ha cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni (cfr. in particolare quanto evidenziato dal Liquidatore nella propria relazione);
- il debitore non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura (cfr. in particolare quanto evidenziato dal Liquidatore nella propria relazione);
- il debitore non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

- il debitore non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall'art. 16 della L. n. 3/2012 (cfr. certificati penali acquisiti);
- il debitore durante la procedura di liquidazione ha continuato a svolgere la propria attività lavorativa e a corrispondere alla procedura la somma stabilita dal giudice (cfr. relazione liquidatore);
- sono stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriori al decreto di apertura della liquidazione, come indicato dal Liquidatore per mezzo della propria relazione ove si indica che con il riparto è stato possibile soddisfare parzialmente i creditori chirografari;

ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 14 *terdecies*, comma II, della L. n. 3/2012 posto che, come emerge dagli atti e dai documenti complessivamente acquisiti, risulta che:

- il sovraindebitamento del debitore non è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sua capacità patrimoniali;
- il debitore nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa non ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri (cfr. in particolare la relazione del Liquidatore oltreché la relazione particolareggiata *ex art. 14 ter*, c. III, della L. n. 3/2012);

preso atto del finale parere favorevole del Liquidatore;

ritenuto dunque che, alla luce di tutto quanto osservato, il ricorso proposto da _____ è fondato e merita accoglimento;

p.q.m.

Il Tribunale, visto l'art. 14 *terdecies* della L. n. 3/2012, così provvede:

- dichiara inesigibili nei confronti di _____ i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio n. _____ ;
- nulla sulle spese.

Si comunichi.

Così deciso in Brescia l'11.7.2023.

Il Giudice

Dott.

N. R.G. 2023



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Oggi 11.7.2023 sono comparsi l'avv. Matteo Marini per e il liquidatore dott.

E' pure presente il dott. Matteo Mozzoni ai fini della pratica forense.

Il dott. ribadisce che il ha sempre versato la quota di stipendio di euro 200,00 al mese.

L'avv. Marini insiste per l'accoglimento del ricorso.

Il dott. si riporta alla relazione depositata.

Il giudice si riserva.

Brescia, 11 luglio 2023

Il giudice
dott.

